



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

31733-18

Composta da:

DOMENICO GALLO
SERGIO DI PAOLA
GIUSEPPE COSCIONI
GIUSEPPE SGADARI
VINCENZO TUTINELLI

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 1844

UP - 28/06/2018

R.G.N. 13429/2018

**SENTENZA A MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nata il (omissis)

avverso la sentenza del 15/07/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO

che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore della parte civile, Avv. (omissis), che si è riportato alla memoria depositata;

udito il difensore dell'imputata, Avv. (omissis), che si è riportato ai motivi del ricorso;

S. G. G. G.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza con la quale (omissis) era stata condannata per il reato di danneggiamento dell'autovettura di (omissis) .

1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, eccependo che la Corte di appello aveva fondato la sentenza di condanna soltanto sulle dichiarazioni della persona offesa (omissis), senza alcuna argomentazione sulla credibilità della stessa ed in assenza di alcun elemento esterno; nemmeno i rapporti personali tra le parti potevano confermare che l'imputata avesse versato del liquido corrosivo sull'autovettura della (omissis), ma potevano semmai fondare il legittimo sospetto circa la natura calunniosa della querela della (omissis).

1.2 Il difensore eccepisce inoltre la mancanza di un ulteriore elemento del reato, la esposizione a pubblica fede dell'autovettura: i giudici si erano limitati ad utilizzare l'espressione "piazzale pubblico", senza argomentare gli elementi su cui sarebbe fondata la natura di luogo pubblico o aperto al pubblico di un simile spazio; la questione era tutt'altro che pacifica, visto che si trattava di un piazzale sottostante un condominio, come tale privato.

1.3 Il difensore osserva che nel subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento dei danni, assegnando una provvisoria immediatamente esecutiva di mille euro, la sentenza di appello aveva omissis di valutare le condizioni economiche dell'imputata.

1.4 In data 20 giugno 2018 perveniva memoria difensiva nell'interesse della parte civile (omissis), nella quale si rilevava come la Corte di appello avesse confermato il giudizio di attendibilità della persona offesa, sostenuta da elementi di riscontro logico ed obiettivo messi in luce dalla sentenza di primo grado, ritenuto correttamente sussistente l'aggravante contestata e subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno con una scelta del tutto in linea con il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte; si chiedeva quindi il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1 È pacifica in giurisprudenza, soprattutto allorché la testimonianza della persona offesa sia la principale - se non esclusiva - fonte del convincimento del giudice, l'essenzialità della valutazione circa l'attendibilità della stessa: tale giudizio, peraltro, essendo di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene il modo di essere della persona escussa, può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr., Sez. 3, sent. n. 41282 del 05/10/2006, dep. 18/12/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578).

Invero, l'attendibilità della persona offesa sentita come teste è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non

può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni; la circostanza poi che l'offeso si sia costituito parte civile non attenua il valore probatorio delle dichiarazioni rendendo la testimonianza omogenea a quella del dichiarante "coinvolto nel fatto", che soggiace alla regola di valutazione indicata dall'art. 192 comma 3 cod. proc. pen, ma richiede solo un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell'interesse patrimoniale vantato.

Nel caso in esame, la sentenza impugnata deve dirsi immune da vizi logici, essendosi la motivazione sviluppata su una rete argomentativa ben costruita su tutte le risultanze processuali emerse e, in particolare, sulle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dai pessimi rapporti tra la stessa e l'imputata (circostanza non contestata) e sulla considerazione logica che unica alternativa sarebbe ritenere che l'imputata abbia volontariamente provocato un danno (confermato da altri due testimoni) alla propria autovettura solo per ripicca verso l'imputata

Le censure prospettate con il ricorso relative alla responsabilità dell'imputata risultano pertanto formulate in relazione a motivi non consentiti e che non possono trovare ingresso dinanzi alla Corte, poiché per consolidato orientamento della Corte di cassazione va esclusa la possibilità, per il giudice di legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendosi limitare a verificare l'adequatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento (v. tra le ultime Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, 3 Rv. 270519).

1.2 Relativamente all'esposizione alla pubblica fede quale elemento costitutivo del reato, deve essere considerato che la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all'altrui senso di onestà e rispetto; è quindi del tutto irrilevante che il luogo ove era parcheggiata l'autovettura fosse o meno pubblico, posto che l'esposizione alla pubblica fede è configurabile anche in caso di sorveglianza saltuaria quando la cosa si trovi in luoghi privati ma aperti al pubblico, in quanto la ragione della punibilità consiste nella volontà di apprestare una più energica tutela a quelle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o temporaneo, senza custodia continua.

1.3 Con riferimento al terzo motivo di ricorso, nella sentenza di primo grado si legge che "Considerata la provvisoria concessa, il giudice, per l'assenza di precedenti a carico della ^(omissis), sospende la pena, condizionando la concessione di detto beneficio al pagamento delle obbligazioni civili sorte con la presente sentenza"; è chiaro quindi che la sospensione era subordinata al pagamento della provvisoria di 1000 euro, e non del risarcimento dei danni (non quantificato), quindi non si verte in un caso di pena illegale, il solo che potrebbe consentire un sindacato a questa Corte: il motivo, infatti, non è stato proposto in appello ed è quindi inammissibile: infatti, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia

correttamente omissis di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione. (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013 Ud. Rv. 255577).

3. Il ricorso deve essere pertanto rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; nessuna statuizione può essere presa in merito alle spese sostenute dalla parte civile, non essendovi stata alcuna richiesta di liquidazione in tal senso.

La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

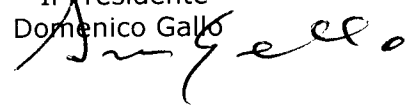
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 28/06/2018

Il consigliere estensore
Giuseppe Coscioni



Il Presidente
Domenico Gallo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 11 LUG. 2018



CANCELLIERE
Claudia Pianelli

